

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 agosto 2013, in Firenze c/o la sede di Confindustria tra:

- La Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.

E

- La RSU nella persona di F. Ameduri unitamente a SLF (Sindacato Lavoratori Farmaceutici) Nazionale

PREMESSO CHE

- con lettera del 17 luglio 2013 la Società Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. ha instaurato la procedura di riduzione di personale ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91 nei confronti di n. 90 lavoratori, esuberanti rispetto alle esigenze aziendali;
- nel corso dell'incontro per l'esame congiunto del 24 luglio 2013 le Parti concordavano un rinvio della discussione alla data del 29 agosto 2013;
- la Direzione Aziendale nel corso della riunione odierna ha nuovamente illustrato e confermato quanto già comunicato alle OO.SS. ed alle RSU con Lettera del 17 luglio 2013, ribadendo la necessità di procedere alla riduzione del personale nei confronti di n. 90 unità, per i motivi indicati nella lettera di avvio della procedura integralmente confermati;
- la RSU SLF e la sua Organizzazione hanno invitato l'Azienda ad individuare ogni possibile soluzione conservativa e volta a ridurre l'impatto sociale del provvedimento;
- risulta che un numero di lavoratori è in possesso dei requisiti di età e di contribuzione che consentono agli stessi di maturare il diritto alla pensione nel corso o al termine del periodo di collocazione in mobilità.

Tutto ciò premesso a conclusione della riunione odierna e dall'esame congiunto le parti concordano quanto segue:

In relazione a quanto sopra gli effetti della procedura di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/1991 e successive modifiche attivata con lettera del 17 luglio 2013, sono confermati in relazione ad un numero massimo di 90 unità, di cui ai profili professionali dichiarati in esubero con l'apertura della procedura.


I criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità sono i seguenti:

- non opposizione al licenziamento comunque in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, operative e professionali necessarie con specifica priorità nei confronti dei lavoratori che matureranno nel corso o al termine del periodo di collocazione in mobilità i requisiti di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione.

Nei limiti e nell'ambito dei criteri sopra descritti l'Azienda si riserva di collocare in mobilità il personale in esubero.

Le parti concordano che i criteri di scelta relativi alla individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sono sostitutivi di quelli previsti dall'art.5 della legge 223/1991.

A favore dei lavoratori posti in mobilità sono stati definiti con separate intese, modalità di erogazione e criteri di calcolo di un sostegno economico. Resta inteso che gli importi derivanti saranno erogati a fronte della sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione, in sede protetta, ai sensi della vigente normativa in materia, di rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsiasi altra pretesa comunque connessa al rapporto di lavoro.




La collocazione del personale in mobilità, come sopra individuato, avverrà entro il 30 settembre 2015 in relazione a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 236/1993.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere esaurito a tutti gli effetti la procedura di cui agli artt. 24 e 4 della legge n. 223/91 nonché ogni e qualsiasi procedura prevista da leggi, contratti ed accordi vigenti e concordano di sanare, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art.4, co. 12, legge 223/1991 eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 dello stesso art.4 Legge 223/1991.


L.C.S.

Per la Società



Massimo Felici
Aut. N. 115

Per SLF Per RSU SLF



Francesco Fusi

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 29 agosto 2013, in Firenze c/o la sede di Confindustria tra:

- La Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A.

E

- La RSU nella persona di F. Ameduri unitamente a SLF (Sindacato Lavoratori Farmaceutici) Nazionale

PREMESSO CHE

- con lettera del 17 luglio 2013 la Società Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.A. ha instaurato la procedura di riduzione di personale ai sensi degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/91 nei confronti di n. 90 lavoratori, esuberanti rispetto alle esigenze aziendali;
- nel corso dell'incontro per l'esame congiunto del 24 luglio 2013 le Parti concordavano un rinvio della discussione alla data del 29 agosto 2013;
- la Direzione Aziendale nel corso della riunione odierna ha nuovamente illustrato e confermato quanto già comunicato alle OO.SS. ed alle RSU con Lettera del 17 luglio 2013, ribadendo la necessità di procedere alla riduzione del personale nei confronti di n. 90 unità, per i motivi indicati nella lettera di avvio della procedura integralmente confermati;
- la RSU SLF e la sua Organizzazione hanno invitato l'Azienda ad individuare ogni possibile soluzione conservativa e volta a ridurre l'impatto sociale del provvedimento;
- risulta che un numero di lavoratori è in possesso dei requisiti di età e di contribuzione che consentono agli stessi di maturare il diritto alla pensione nel corso o al termine del periodo di collocazione in mobilità.

Tutto ciò premesso a conclusione della riunione odierna e dall'esame congiunto le parti concordano quanto segue:

In relazione a quanto sopra gli effetti della procedura di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/1991 e successive modifiche attivata con lettera del 17 luglio 2013, sono confermati in relazione ad un numero massimo di 90 unità, di cui ai profili professionali dichiarati in esubero con l'apertura della procedura.

I criteri di individuazione del personale da collocare in mobilità sono i seguenti:

- non opposizione al licenziamento comunque in relazione alle esigenze tecniche, organizzative, operative e professionali necessarie con specifica priorità nei confronti dei lavoratori che matureranno nel corso o al termine del periodo di collocazione in mobilità i requisiti di età e/o di contribuzione per il diritto alla pensione.

Nei limiti e nell'ambito dei criteri sopra descritti l'Azienda si riserva di collocare in mobilità il personale in esubero.

Le parti concordano che i criteri di scelta relativi alla individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sono sostitutivi di quelli previsti dall'art.5 della legge 223/1991.

A favore dei lavoratori posti in mobilità sono stati definiti con separate intese, modalità di erogazione e criteri di calcolo di un sostegno economico. Resta inteso che gli importi derivanti saranno erogati a fronte della sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione, in sede protetta, ai sensi della vigente normativa in materia, di rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed a qualsiasi altra pretesa comunque connessa al rapporto di lavoro.

